



COMUNE DI GERMIGNAGA
PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO
DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

Sommario

Art. 1 - Istituzione e attribuzioni	2
Art. 2 - Composizione della commissione e requisiti dei componenti.....	2
Art. 3 - Nomina e durata, compensi	3
Art. 4 - Casi di incompatibilità - obbligo di astensione.....	3
Art. 5 - Casi di decadenza dei commissari	4
Art. 6 - Individuazione delle attribuzioni	4
Art. 7 - Ambito di valutazione	5
Art. 8 - Modalità di convocazione	6
Art. 9 - Validità delle sedute e delle decisioni.....	6
Art. 10 - Esame paesistico dei progetti.....	7
Art. 11 - Pronunciamenti su pareri preventivi.....	8

Art. 1 - Istituzione e attribuzioni

1. Ai sensi dell'art.148 d.lgs n.42/2004 e art.81 l.r. n.12/2005, nonché in conformità alla d.g.r. n.4348 del 22.02.2021, è istituita presso il Comune di Germignaga la Commissione per il Paesaggio.
2. La Commissione per il Paesaggio - di seguito denominata per brevità "*Commissione*" - è un organo collegiale tecnico-consuntivo, che ha il compito di esprimere pareri obbligatori di competenza dell'ente in merito a questioni paesaggistiche di competenza del Comune.
3. La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano, ed esprime un giudizio sui progetti il cui livello di impatto paesaggistico sia rilevante, ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 10, sia nell'ambito delle procedure per il rilascio dei provvedimenti di edilizia privata, sia nell'ambito delle procedure per l'approvazione di opere pubbliche.
4. La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento proposto.

Art. 2 - Composizione della commissione e requisiti dei componenti

1. La Commissione è composta da cinque membri effettivi, compreso il Presidente, tutti con diritto di voto, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente - almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati - ed in possesso dei seguenti requisiti
 - Presidente
 - laurea in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali;
 - Commissari
 - laurea o diploma universitario o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali;

2. I suddetti requisiti devono essere riportati nel curriculum allegato alla candidatura, il quale recherà inoltre attestazione circa il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni in albi professionali o regionali, partecipazione alle commissioni per il paesaggio).

Art. 3 - Nomina e durata, compensi

1. Gli esperti vengono individuati sulla base di apposito bando, rivolto a tutti i professionisti aventi i requisiti richiesti, pubblicizzato nelle forme ordinarie.
2. L'individuazione dei membri della Commissione è demandata ad un atto della giunta comunale, la quale procederà nella selezione e verifica dei requisiti dei membri sulla base del possesso dei requisiti indicati all'art.2 ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate.
3. La giunta comunale nomina anche il Presidente, scelto tra i cinque componenti selezionati.
4. La durata in carica della Commissione corrisponde a quella del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata. Alla scadenza di detto termine la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre novanta giorni dalla scadenza. I membri della Commissione per il paesaggio non possono svolgere più di due mandati consecutivi.
5. Ai lavori della Commissione può inoltre partecipare, senza diritto di voto, il responsabile del procedimento e/o altro personale dell'Ufficio Tecnico comunale delegato dal responsabile del procedimento, che provvede all'illustrazione delle pratiche.
6. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo eventuale rimborso spese per indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi saranno riconosciuti nelle forme previste per Legge o Regolamento.

Art. 4 - Casi di incompatibilità - obbligo di astensione

1. Sono incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione.

2. La carica di componente elettivo della commissione è incompatibile con la carica di sindaco, consigliere o assessore del Comune di Germignaga
3. I componenti della Commissione sono obbligati ad astenersi dal partecipare alla parte di seduta nella quale, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, siano trattate pratiche riguardanti interessi, personali o professionali propri, dello studio professionale o della società di cui egli faccia parte o a cui egli sia direttamente o indirettamente a qualunque titolo collegato, del coniuge o di parenti ed affini entro il quarto grado. Ricorrendo una delle condizioni indicate nel periodo precedente, l'interessato ne dà tempestiva informazione al presidente e al segretario della commissione e abbandona i locali in cui hanno luogo i lavori per tutta la durata della trattazione dell'argomento.
4. Nel caso in cui la seduta abbia luogo mediante collegamento on line o in forma mista, l'interessato ha l'obbligo di disconnettersi per la medesima durata.

Art. 5 - Casi di decadenza dei commissari

1. I membri della Commissione decadono dalla carica nel caso di:
 - incompatibilità sopravvenuta successivamente alla loro nomina
 - assenza senza giustificato motivo, per più di tre sedute consecutive o per sei sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare
 - nel caso accertato di omessa astensione obbligatoria di cui all'art. 4.3
2. La decadenza dalla carica, e la relativa sostituzione, sono stabilite con atto di Giunta Comunale. In tale ipotesi il soggetto nominato in sostituzione rimane in carica per il restante periodo di durata della Commissione.

Art. 6 - Individuazione delle attribuzioni

1. La Commissione deve essere obbligatoriamente chiamata ad esprimere il proprio parere non vincolante, salvo diversa disposizione di legge, in merito a:
 - rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), di competenza dell'ente presso il quale è istituita;

- accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 167 commi 4 e 5 d.lgs. 42/2004
 - impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'art.64 comma 8 della l.r. n.12/2005
 - impatto paesaggistico dei progetti dei vani e dei locali seminterrati di cui all'art.2 comma 6 della l.r. n.7/2017
 - impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano Paesistico Regionale vigente
 - provvedimenti a sanatoria ex Art.32 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47
 - ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali
2. Il parere della Commissione potrà inoltre essere richiesto ogni qual volta il Responsabile del Procedimento ritenga che l'intervento proposto incida negativamente sull'aspetto esteriore dei luoghi - ancorché il giudizio d'impatto paesaggistico sia stato dichiarato dal progettista inferiore al grado di rilevanza come definita nel Piano Territoriale Paesistico Regionale e relative disposizioni attuative - o laddove per l'originalità delle questioni trattate sia richiesto un qualificato parere della commissione stessa.

Art. 7 - Ambito di valutazione

1. La Commissione nel valutare i progetti dovrà seguire i criteri utilizzati per la valutazione paesaggistica prevista dal Piano Territoriale del Paesaggio Lombardo.
2. Nel caso in cui l'intervento ricada in ambito assoggettato a vincolo paesaggistico, oltre ai criteri di cui sopra, la Commissione dovrà in primo luogo valutare le motivazioni relative al vincolo (ove esistenti) oppure le caratteristiche fisiche del territorio (laghi, fiumi, parchi, ecc.) che generano la presenza del vincolo.
3. Il parere della Commissione non sarà nuovamente richiesto ove successivamente all'espressione dello stesso si sia espressa la Sovrintendenza.
4. Nel caso di contrasto tra pareri resi da altri organismi consultivi, prevarrà il parere della Commissione.
5. La verifica della conformità del progetto alla vigente strumentazione urbanistica comunale non rientra tra le competenze ed attribuzioni della Commissione.

Art. 8 - Modalità di convocazione

1. Le sedute della Commissione sono convocate con apposito avviso da parte del Responsabile del procedimento, con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data fissata, anche eventualmente stabilendo un calendario delle sedute che preveda una seduta con cadenza settimanale in un giorno ed ad un orario prefissati.
2. Tale avviso potrà essere inoltrato anche nelle forme “semplificate”, quali posta elettronica.
3. Prima dell’inizio della seduta, il Responsabile del Procedimento invia al Presidente l’elenco delle pratiche edilizie pronte per l’esame della Commissione.
4. Il Presidente ha ampia facoltà di modificare l’ordine di trattazione delle pratiche rispetto al predetto elenco.

Art. 9 - Validità delle sedute e delle decisioni

1. Affinché le sedute siano dichiarate valide è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione stessa, tra i quali il Presidente. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
2. L’espressione del voto da parte della Commissione può essere favorevole cui consegue la valutazione di impatto positivo o neutro, favorevole a condizione, favorevole con prescrizioni o contrario (impatto negativo). Non è prevista l’astensione da parte dei commissari.
3. È esclusa la partecipazione di terzi estranei alle sedute. Il Presidente potrà ammettere il solo progettista ai fini dell’illustrazione del progetto, con esclusione della possibilità di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
4. Qualora il Presidente, in relazione alle particolarità del progetto, ravvisi la necessità di avere ulteriori approfondimenti ed analisi, oppure ravvisi la necessità che l’esame del progetto proposto avvenga contestualmente alla presenza di tutti i membri della commissione, l’espressione del parere della commissione può essere rinviato a successiva seduta alla quale partecipino direttamente tali commissari.
5. Nel caso in cui la documentazione non sia esaustiva, nonché per i progetti con livello di impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza, la Commissione può disporre il sopralluogo.

6. Tutte le sedute della Commissione, sono verbalizzate a cura del segretario. Nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti sarà consentito ai cittadini prendere visione di quanto verbalizzato.
7. Il parere della Commissione è obbligatorio ma non vincolante. L'unità organizzativa preposta al rilascio del titolo edilizio, in caso di accertata carenza di motivazione nel parere espresso dalla Commissione, dovrà rimettere alla Commissione medesima il parere unitamente alle proprie osservazioni con l'invito a riesaminare il progetto e formulare la motivazione mancante.

Art. 10 - Esame paesistico dei progetti

1. In relazione a quanto previsto dal vigente Piano Territoriale Regionale, per i Piani Attuativi, per i Programmi Integrati di Intervento nonché per i progetti edilizi che riguardino interventi di:

- nuova costruzione
- ampliamento
- ristrutturazione edilizia
- restauro e risanamento conservativo di edifici ricadenti in nuclei di antica formazione o costituenti beni ambientali, storico-artistico-monumentali o costituenti ville storiche, di qualsiasi livello di pregio storico-artistico-monumentale, così come individuate dallo strumento urbanistico vigente
- manutenzione straordinaria di edifici ricadenti in nuclei di antica formazione o costituenti beni ambientali, storico-artistico-monumentali o costituenti ville storiche, di qualsiasi livello di pregio storico-artistico-monumentale, così come individuate dallo strumento urbanistico vigente
- installazione di nuove infrastrutture e nuovi impianti di comunicazione elettronica secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento per le strutture di comunicazione elettronica

la Commissione esprimerà un giudizio di impatto paesistico che potrà essere positivo, neutro o negativo.

2. Nel caso di giudizio positivo il progetto è approvato; nel caso di giudizio neutro il progetto è approvato; nel caso di giudizio negativo il progetto sarà respinto e quindi occorrerà procedere ad una sua riprogettazione.
3. I progetti ricadenti in aree assoggettate a vincolo paesaggistico ai sensi della vigente legislazione non sono soggetti alla verifica di impatto di cui al presente articolo.

4. Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione, si deve fare riferimento a quanto contenuto nel vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale, fino a nuove ed eventuali diverse disposizioni regionali in materia.

Art. 11 - Pronunciamenti su pareri preventivi

1. Il parere preventivo è il risultato di un procedimento di verifica, sulla base di una specifica richiesta, che fornisce chiarimenti tecnico procedurali o indicazioni - prima della presentazione di un progetto edilizio - relativamente alle opere ricadenti entro ambito vincolato o riguardo a progetti che rivestano notevole interesse pubblico.
2. Il parere preventivo fornisce chiarimenti o indicazioni, la cui validità ed efficacia è limitata all'oggetto della richiesta ed alla documentazione messa a disposizione.
3. Qualora l'istanza non sia corredata da tutti gli elementi necessari ad una valutazione del quesito posto, la medesima verrà dichiarata improcedibile.